

SENT. N. 280/2012
R.G. N. 1182/2012
CRON. N. 5496/2012
REP. N. // //

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA

nella persona del dott. Claudio Bisconti ha pronunciato la seguente

OGGETTO:
Opposizione a sanzione
amministrativa

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 1182 del Ruolo Generale dell'anno 2012, promossa:

DA

_____, residente ad Ancona Via _____
n. _____, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Michele Guerrieri con Studio ad Ancona Via Marsala _____
_____, tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Guerrieri Via Marsala n. 10 di Ancona, giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA UTG di ANCONA, rappresentata dalla _____, dirigente delegata, come in atti, dal Prefetto di Ancona

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI

Il ricorrente conclude come in atti .

La resistente , Prefettura Utg di Ancona conclude
come in atti

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso in opposizione contro la Prefettura di Ancona depositato li 6/6/'012 n. 1182 del R.G. 2012 _____ chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione prot. 20424 III B del 27/4/'012 con la quale è stata disposta la sanzione di euro 3.606,00 per violazione del Dlgs n. 46/1997 emessa in conseguenza del verbale del 14/10/'011 dei Carabinieri NAS di Ancona per avere in qualità di titolare del laboratorio odontotecnico , fabbricato dispositivi dentali senza prescrizione medica ed omettendo di redigere la dichiarazione di conformità.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento prefettizio perché esso fa riferimento ad una diversa violazione con l'irrogazione di una differente sanzione mentre i NAS contestavano la violazione dell'art. 11 comma 7 Dlgs 46/97 il Prefetto addebita al ricorrente la diversa violazione di cui all'allegato VIII Dlgs 46/97

Il Giudice li 11/6/'012 , con proprio decreto, fissa l'udienza di comparizione delle parti per il

chiarazione di conformità .; le prescrizioni mediche per le protesi dentarie ultimate erano tutte presenti al momento del sopralluogo.

Riferisce il ricorrente di aver sottolineato nel ricorso al Prefetto, senza ottenere riscontro, l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento ed erronea valutazione dei fatti e falsa applicazione della normativa e del Dlgs n. 46/1997 art. 11 e dell'allegato VIII.; la Prefettura che nell'ordinanza de quo ammette un errore nella indicazione della specifica norma violata , aggiunge *...ritenuto di esercitare il potere discrezionale concesso a questa amministrazione* senza però indicare da quale norma tale discrezionalità deriverebbe o fosse prevista.

Per le indicate valutazioni e considerazioni il giudice accoglie il ricorso e condanna la Prefettura di Ancona al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

- 1) Accoglie il ricorso
- 2) Condanna la Prefettura di Ancona al pagamento di euro 600,00 al ricorrente di cui 300,00 per diritti, euro 250,00 per onorari, euro 50,00 per spese

Così deciso in Ancona li 21/11/2012

IL GIUDICE DI PACE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Fainelli

Dott. Claudio Bisconti

Depositato in Cancelleria , ai sensi dell'art. 133

c.p.c., oggi **19 DIC 2012**



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Fainelli

